

Lreg\_Abruzzo\_3\_3\_99\_11

Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 11

Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.

BURA N. 9 DEL 12 MARZO 1999

Omissis

Sezione IV — Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

Art. 58

(Funzioni riservate alla regione in materia di inquinamento acustico)

1. Oltre alle competenze stabilite all'art. 4 della legge n. 447/1995 richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e sono riservati alla regione i compiti e le funzioni relativi a:

- a.l'indicazione dei criteri e delle procedure per la redazione da parte delle imprese dei piani di risanamento acustico;
- b.l'indicazione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché delle procedure per l'acquisizione dei medesimi piani ai fini della predisposizione del piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;
- c.l'approvazione dei piani pluriennali degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto;
- d.l'emanazione di direttive per le attività di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale;
- e.la promozione di iniziative per l'educazione e l'informazione dei cittadini finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento acustico;
- f.la promozione di attività di ricerca o studi, con interventi a carattere sperimentale e per l'innovazione tecnologica, sui sistemi per la riduzione dell'inquinamento acustico;
- g.la fissazione di norme atte a regolare l'attività urbanistica ed edilizia nelle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale.

Art. 59

(Funzioni delegate alla provincia in materia di inquinamento acustico)

1. La provincia è delegata all'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

- a.controllo e vigilanza in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali non comunali;
- b. approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto;
- c.approvazione dei piani di risanamento comunali e verifica della loro attuazione;
- d.approvazione del piano di risanamento relativo ad infrastrutture aeroportuali non utilizzate per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali.

Art. 60

(Funzioni delegate al comune)

1. Oltre alle competenze stabilite dagli artt. 6 e 14, comma 2, della legge n. 447/1995 è delegata al comune l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto.